

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Direzione Amministrativa Presidi Ospedalieri

OGGETTO: PROROGA CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO, DI CUI ALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. 151/2001 - DIPENDENTE MATR. 10771

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che, con istanza acquisita al ns. Prot. n. 0160515 del 22/07/2025, la dipendente (matr. 10771) a tempo indeterminato di questa Azienda, ha chiesto di usufruire di un periodo di congedo straordinario retribuito di n. 31 giorni a decorrere dal 01/08/2025 al 31/08/2025 compreso, ai sensi dell'art. 42 comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità;

VISTO il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, non rivedibile, che attesta che ricorrono le condizioni previste dall'art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 per il congiunto della dipendente (matr. 10771), di cui usufruisce dei benefici;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita agli atti, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale la dipendente ha dichiarato, per gli effetti di quanto prescritto dal D. Lgs. 18/07/2011, n. 119, che:

- l'assistito non è ricoverato a tempo pieno presso Istituti specializzati;
- che nessun altro congiunto avente diritto ha fruito del predetto congedo per l'assistito;
- di aver già fruito di periodi di congedo straordinario retribuito per l'assistito pari a n. 243 giorni;

ATTESO che:

- l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n.151/2001, così come modificato dall'art.4 del D.Lgs. 119/2011, prevede che i dipendenti possono richiedere, per assistenza a familiari con handicap grave, un periodo di congedo continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco della vita lavorativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- a norma del predetto art. 42, comma 5 quinquies: *“il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto”*;

VERIFICATO che, dalla documentazione agli atti, la dipendente ha usufruito, secondo le prerogative della succitata normativa, di analoghi periodi, per n. 243 giorni, di congedo

straordinario retribuito, sulla durata massima concedibile di 730 giorni (pari a due anni), così come sancito dall'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza della dipendente (matr. 10771) e concedere alla stessa il periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi del citato art. 42, comma 5 del D.Lgs. 26/03/2001 n. 151, di n. 31 giorni, a decorrere dal 01/08/2025 al 31/08/2025 compreso;

ACQUISITI e conservati agli atti di ufficio i documenti necessari alla presente istruttoria;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di accogliere l'istanza prodotta dalla dipendente (matr. 10771), acquisita al ns. Prot. n. 0160515 del 22/07/2025 e concedere alla stessa il periodo di congedo straordinario retribuito, per prestare assistenza al congiunto convivente, portatore di handicap in situazione di gravità, di n. 31 giorni, dal 01/08/2025 al 31/08/2025 compreso, sulla durata massima di 730 giorni, ai sensi dell'art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001, confermato dall'art. 4 del D.Lgs 18/07/2011, n. 119;
2. di precisare che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, come previsto dall' art. 42, comma 5 quinquies, del D.Lgs. 151/2001;
3. di precisare, altresì, che durante il periodo di congedo, la richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 57.038,00 per il congedo di durata annuale, giusta circolare INPS n. 26 del 30/01/2025;
4. di notificare il presente provvedimento al Dirigente delle Professioni Sanitarie, al coordinatore della Struttura di appartenenza e alla diretta interessata, con l'obbligo della stessa di comunicare, tempestivamente, a questa Azienda eventuali variazioni delle condizioni che hanno consentito l'accoglimento dell'istanza;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non è soggetto al controllo preventivo delle vigenti leggi in materia.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.